



Vargiu Scuola Srl

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.it

commerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza normativa*

VS_DPO 91/2023

Assemini, 21/12/2023

La gestione delle iscrizioni nel rispetto della normativa sulla privacy

E' stata inviata il 12 dicembre la [nota del Ministero](#) con le indicazioni relative alle **iscrizioni per l'anno scolastico 2024/2025**. In essa è presente l'informazione che anche quest'anno si svolgeranno online le procedure di iscrizione per tutte le classi prime delle Scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, nonché per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e per le scuole paritarie che, su base volontaria, aderiranno alla procedura telematica. La domanda resta cartacea per la Scuola dell'infanzia.

Per favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, da quest'anno è *online* la [Piattaforma Unica](#) (vedere le note VargiuScuola [78/2023](#) e [90/2023](#)), punto di accesso per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero. E proprio all'interno della Piattaforma Unica è presente il nuovo [punto di accesso alle iscrizioni online](#), con tutte le informazioni utili per la procedura e nella quale sono riportate per l'utenza le seguenti scadenze:

Le date da segnare in calendario



18 gennaio 2024
Apertura iscrizioni
dalle ore 8:00



10 febbraio 2024
Chiusura iscrizioni
alle ore 20:00



Disponibile prossimamente
Condivisione documenti ⓘ
dopo l'accettazione dell'iscrizione

Come specificato nella piattaforma, le famiglie potranno presentare le iscrizioni dal 18 gennaio fino al 10 febbraio 2024. Anche l'applicazione delle iscrizioni è ormai congegnata come una delle tante piattaforme abilitanti gestite dalla PA per cui dopo l'accettazione dell'iscrizione sarà possibile utilizzare la piattaforma come spazio digitale per la condivisione dei documenti e lo scambio di informazioni con la scuola di destinazione. L'area riservata su **UNICA** è anche lo spazio digitale in cui le famiglie possono seguire l'iter della domanda. Altre informazioni ed aggiornamenti verranno ricevuti dalle famiglie direttamente sulla propria casella di posta elettronica e tramite l'**app IO**. Nella

fase di scelta della scuola di interesse le famiglie potranno accedere al servizio **“Scuola in chiaro”** sempre dalle pagine di **UNICA**. Come ormai imposto dalla legge, l’accesso ai servizi è possibile solo utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (*electronic IDentification Authentication and Signature*).

Per evitare che il digital divide possa costituire un ostacolo per le famiglie più svantaggiate le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande devono offrire supporto alle famiglie prive di strumentazione o competenze informatiche (come, in subordine, devono anche fare le scuole di provenienza).

1. Cosa devono fare le istituzioni scolastiche

Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI **“Scuola in chiaro”, area “Rilevazioni”**.

Il Ministero provvederà a inserire in **“Scuola in chiaro”** le informazioni riguardanti l’attivazione della figura del tutor da parte dell’istituzione scolastica secondaria di secondo grado (numero di tutor nominati e rapporto tutor/studenti).

Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione *on line* attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale **SIDI, area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”**. In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in due sezioni:

- **parte generale curata dal Ministero**, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti
- **una parte che ogni scuola può personalizzare** con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.

2. Iscrizioni in eccedenza

È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, nell’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica con **pubblicazione all’albo on line** e, per le iscrizioni *on line*, **in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola**. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Non può viceversa essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si ritiene sia da evitare, quale criterio di precedenza, l’esito di eventuali test di valutazione. L’estrazione a sorte costituisce l’*extrema ratio*.

3. Responsabilità genitoriale

La presentazione della domanda di iscrizione sarà effettuata da uno dei genitori o altro esercente la responsabilità genitoriale grazie all’accesso alla piattaforma UNICA con SPID, CIE o eIDAS. Tale scelta deve comunque avvenire nel rispetto degli articoli 316, 337-ter e 337-*quater*4 del Codice civile relativi alle scelte che richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine nel modulo compilato dal richiedente c’è un’apposita dichiarazione che attesta la scelta condivisa.

4. Raccolta di dati personali

Le scuole nella implementazione della parte personalizzabile nelle iscrizioni on line, o nella redazione del modulo di iscrizione cartaceo per le scuole d'infanzia, devono osservare scrupolosamente le disposizioni del *Codice in materia di protezione dei dati personali* e del *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo* in particolare nel trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell'ambito delle predette operazioni.

In particolare, come specificato nel [parere espresso dal Garante Privacy il 12 dicembre 2013 – n. 563](#), nell'acquisizione di informazioni aggiuntive relative alla procedura delle iscrizioni la scuola deve accertarsi che tali dati personali siano:

- **pertinenti e non eccedenti** rispetto allo specifico obiettivo, finalizzato all'accoglimento delle domande di iscrizione e all'eventuale attribuzione di precedenza o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, **definite con apposita delibera dal Consiglio d'istituto**; altra finalità ammessa per l'acquisizione dei dati personali è quella di offrire all'utenza ulteriori servizi in base al proprio **PTOF** e alle risorse disponibili (la nota del MIM ricorda che il termine ultimo per l'aggiornamento annuale del PTOF è fissato proprio al 17 gennaio 2024, il giorno antecedente l'apertura delle iscrizioni)
- **adeguatamente motivate**, in modo che sia evidente l'indispensabilità delle informazioni richieste rispetto a ciascuna finalità perseguita;

Nel caso di iscrizioni cartacee ciascuna scuola predisporrà il proprio modulo ma anche in questo caso la raccolta di dati personali deve limitarsi a **dati pertinenti, non eccedenti e necessari** rispetto alla gestione della richiesta di iscrizione.

In pratica le scuole nella propria autonomia possono richiedere alle famiglie in occasione delle iscrizioni quei dati personali che sono necessari a fornire ulteriori servizi in base al proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa e alle risorse disponibili. Ciò deve avvenire nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento UE 679/2016 ed in particolare dell'art. 5, par. 1 lettera c del Regolamento UE 2016/679 che impone che i dati personali siano **adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»)**.

Ricordiamo, inoltre, che le richieste di informazioni finalizzate all'accoglimento delle domande di iscrizione, o per l'attribuzione di precedenza o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, dovranno essere definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzia in maniera puntuale i motivi che rendono indispensabile la raccolta di informazioni ulteriori. **Tale delibera deve essere pubblicata all'albo ed in amministrazione trasparente prima dell'apertura delle iscrizioni on line.**

5. Informazioni su titolo di studio e professione dei genitori

Le scuole possono chiedere titolo di studio e attività lavorativa svolta dai genitori?

A questa domanda ha risposto in modo esplicito la [nota MIUR dell'aprile 2015, prot. n. 2773](#) che, a seguito delle contestazioni fatte dal Garante Privacy con nota prot.7097 del 10 marzo 2015, ha qualificato come **eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori di alunni/studenti** perché questo criterio non può essere adottato nella gestione delle iscrizioni eccedenti né nella formazione delle classi. In altre parole l'accettazione di una domanda di iscrizione o l'assegnazione ad una classe di un alunno non può essere in alcun modo legata al titolo di studio o all'attività professionale dei genitori e quindi questa informazione non può essere acquisita.

Ciò non significa che, se necessario, non possano essere acquisite dalla scuola informazioni relative allo stato occupazionale dei genitori e al luogo di lavoro dei medesimi ma mai si dovrà eccedere con la rilevazione del titolo di studio o della specifica attività lavorativa/professionale

svolta. Men che meno è possibile richiedere dimostrazione del luogo di lavoro mediante la produzione di una busta paga (che conterrebbe, tra l'altro, tante altre informazioni eccedenti quali, ad esempio, il compenso percepito).

6. Adempimenti vaccinali

Le scuole possono chiedere la posizione in relazione all'assolvimento degli obblighi vaccinali?

E' abbastanza comune l'errore commesso da scuole dell'infanzia istituti comprensivi che chiedono nel modulo di iscrizione la posizione in relazione all'assolvimento degli obblighi vaccinali. Questa è una richiesta che viola le disposizioni contenute all'articolo 3 bis [del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73](#), convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*". Tale articolo di legge prevede infatti che la verifica degli obblighi vaccinali debba essere condotta dalla scuola con l'invio, entro il 10 marzo, alle aziende sanitarie territorialmente competenti dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età le quali sono tenute a restituirlo alle scuole, entro il 10 giugno, con l'indicazione della regolarità della posizione. **Le scuole quindi NON possono chiedere alle famiglie nel modulo di iscrizione informazioni relative all'assolvimento degli obblighi vaccinali.**

E' però opportuno che la scuola predisponga appositi avvisi relativi agli obblighi vaccinali da rispettare, soprattutto nelle scuole d'infanzia per le quali la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione.

Di seguito gli avvisi che possono essere riportati nel modulo di iscrizione:

OBBLIGO VACCINALE SCUOLE DELL'INFANZIA

Possono accedere ai servizi educativi **SOLO i bambini preventivamente vaccinati** e la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia. Successivamente alla formalizzazione dell'iscrizione la scuola provvederà alla verifica dell'assolvimento degli obblighi vaccinali secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

OBBLIGO VACCINALE SCUOLE DELL'OBBLIGO

Successivamente alla formalizzazione dell'iscrizione la scuola provvederà alla verifica dell'assolvimento degli obblighi vaccinali secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

7. Periodo di conservazione dei dati

Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l'identificazione degli interessati e solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti.

8. Informativa privacy

La normativa privacy prevede che al momento della raccolta dei dati personali debba essere fornita all'interessato una specifica e particolareggiata informativa (13 del Regolamento UE 2016/679). A tal proposito il MI ha redatto una propria informativa che, proposta all'ingresso dell'applicazione, i genitori dovranno dichiarare di aver letto prima di proseguire nella procedura on line di iscrizione.

Per le iscrizioni che non vengono effettuate *on line*, l'informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.

E' il caso di precisare che quella presentata dal MI è una informativa specifica per la procedura delle iscrizioni ma che le scuole potranno presentare alle famiglie la propria informativa per i trattamenti che potranno essere operati dal momento dell'accettazione della richiesta di iscrizione (di seguito la [bozza VargiuScuola dell'informativa famiglie](#) che suggeriamo di pubblicare nella [sezione privacy del sito web](#) della scuola).